

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE SINO AL 30 GIUGNO 2019
DELLO STADIO COMUNALE, CAMPO SPORTIVO ORATORIO
DON BOSCO, CAMPI DA TENNIS E CALETTO, PISTA DA
PATTINAGGIO, SPOGLIATOI E LOCALI VARI**

ART. 1

(Finalità)

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in gestione da parte del Comune delle seguenti strutture sportive:

- STADIO COMUNALE, contraddistinto catastalmente al foglio 50 particella 223 e parte della particella 587, costituito da campo di calcio, tribune servizi igienici, magazzini, spogliatoi, locali tecnici, impianto di illuminazione esterna ecc....;

- CAMPO SPORTIVO ORATORIO DON BOSCO contraddistinto catastalmente al foglio 33 parte delle particelle 1028 - 1029, composto da campo di calcio, tribune, spogliatoi, magazzini e locali tecnici, impianto di illuminazione esterna;

- CAMPI tennis/calchetto, pista pattinaggio e locale spogliatoio e locali vari contraddistinto catastalmente al foglio 33 parte della particella 1028 e parte della particella 167, composti da un campo da calcetto polivalente, un campo da tennis, spogliatoi, pista da pattinaggio di mt 20x30 circa, illuminazione esterna, locali diversi e aree a verde;

il tutto come meglio delimitato dalle perimetrazioni evidenziate nelle

foto/planimetrie allegate, nello stato di fatto e di diritto in cui i medesimi si trovano, con tutto il materiale in essi contenuti (arredi, attrezzature, ecc.), come meglio risulta dai verbali di consistenza da redigersi con le modalità del successivo articolo 15.

Pur non affidandone la gestione, il comune autorizza l'Associazione ad utilizzare l'area del campo di via dei fossi ed i relativi impianti, ivi compresi gli spogliatoi e i locali magazzino, per lo svolgimento delle attività calcistiche. L'associazione, per dette aree, è tenuta a conservare il tutto in buono stato di manutenzione per i propri usi ed a restituire l'area e le strutture, dopo l'utilizzo, in normali condizioni di utilizzabilità e funzionamento. Il campo di via dei fossi non potrà in ogni caso essere utilizzato dall'associazione nei mesi da luglio a settembre di ciascun anno per consentire lo svolgimento del palio storico.

Viene concessa all'Associazione la gestione degli impianti affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa in sede di aggiudicazione il quale, ancorché non materialmente allegato alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati in maniera propria. Per eventuali attività diverse dalla naturale vocazione degli impianti, il gestore dovrà richiedere al Comune apposita autorizzazione prima di consentirne l'uso. Il Comune, in base alla richiesta pervenuta, potrà rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta, anche vincolando l'utilizzatore a determinate prescrizioni miranti alla salvaguardia dell'impianto stesso, per il rispetto delle quali verrà ritenuto direttamente responsabile il gestore.

Nei rapporti tra Comune e Associazione hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale regionale o provinciale tra il CONI, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e il Comune, in quanto recepiti dal Comune e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con la presente convenzione.

ART. 2

(oneri a carico del Gestore)

Il Comune affida in gestione all'Associazione gli impianti sportivi e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate nel verbale di consegna di cui all'art. 15.

L'Associazione provvede alla gestione ordinaria degli impianti e si obbliga a mantenerli in buono stato di efficienza, accollandosi integralmente i seguenti oneri:

- a) la custodia degli impianti e delle attrezzature durante le ore di apertura siano esse utilizzate per attività scolastiche e non. A tal fine l'Associazione incaricherà personale le cui generalità dovranno essere comunicate al Comune;
- b) la pulizia degli impianti che dovrà essere effettuata una volta terminato l'utilizzo da parte delle Associazioni o delle scuole che ne usufruiranno. A tal fine il Comune comunicherà nei tempi dovuti la programmazione dell'eventuale utilizzo dell'impianto da parte degli Istituti Scolastici;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi o attrezzature, nonché dei marciapiedi ed aree prospicienti e comunque di arredo ambientale alle strutture, ivi compreso il reintegro parziale o totale di quel materiale sportivo, riportato nel verbale di consistenza, che andasse

deperito durante il periodo di gestione, per responsabilità ricadenti sull'Associazione, o su altre Associazioni sportive, da essa autorizzate ad usufruire dell'impianto.

- d) l'affitto del campo da tennis a soggetti che ne facciano richiesta. A tal fine l'associazione è tenuta ad individuare un arco temporale per le prenotazioni del campo e a mettere a disposizione almeno un numero di telefono sempre reperibile negli orari indicati, attivo per tutto il periodo di validità della presente convenzione. L'associazione deve altresì garantire la piena fruibilità del campo da tennis per i richiedenti, garantendone l'accesso e la disponibilità dei locali spogliatoio per tutto l'arco dell'anno.

L'Associazione prende atto che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'impianto in gestione sono i seguenti:

- **Impianto elettrico:** riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a motivo di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, eventuali impianto fonico, tabelloni elettronici, totalizzatori e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad eccezione dei guasti delle torri-faro degli impianti di calcio.
- **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** riparazione e sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., manutenzione periodica dei bollitori, caldaie addolcitori, centrali termiche, ecc., stasatura di tubazioni e scarichi, efficienza dei pozzi biologici.
- **Infissi:** sostituzione di vetri e serrature, manutenzione di recinzioni, serrande e cancelli. Nel caso poi si riscontrassero danni a porte e/o finestre dovuti a danneggiamenti, anche ad opera di terzi, l'Associazione che ha in

gestione l'impianto è comunque tenuta a provvedere alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico;

- **Locali, spazi esterni, tribune:** imbiancatura, verniciatura, disinfezione disinfestazione, pulizia ed igiene;
- **Arredi ed attrezzature:** sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad utilizzare gli impianti;

Campi da gioco e verde delle aree esterne: taglio, concimazione, tracciatura, irrigazione, e tutti quei lavori relativi alla normale manutenzione dei campi, quali la rullatura, il riporto di erba e/o di terra;

Campo da gioco e verde esterno: verniciatura, pulizia, piccole riparazioni per il campo, ed adeguata sistemazione di tutto ciò che concerne gli spazi circostanti di competenza e gli accessi alle strutture stesse, potatura di piante e manutenzione del verde in genere.

- d) Le spese relative all'energia elettrica a qualsiasi uso destinata, al teleriscaldamento, al gas metano o gas liquido o gasolio o altro tipo di approvvigionamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, all'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono.

L'Associazione, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo si dovrà fare carico del rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/08 e dai Decreti Ministeriali 18/03/1996 e 10/03/1998. L'Associazione è inoltre tenuta ad individuare e comunicare al Comune, ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali, il nominativo degli addetti alla sicurezza antincendio e il piano della sicurezza.

L'Associazione è obbligata a riconsegnare l'impianto alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e/o cose ed in buono stato di manutenzione.

L'Associazione non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione del Comune anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il Comune al termine della convenzione non è tenuto ad alcun indennizzo alla Associazione per i lavori da questa effettuati a proprie spese anche se espressamente autorizzati.

ART. 3

(Oneri a carico dell'Amm.ne Com.le)

Il Comune continuerà a gestire direttamente la manutenzione straordinaria degli impianti con le modalità enunciate al comma successivo e provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse a quelle indicate al precedente articolo 2.

Sono a carico del Comune, oltre alla messa a norma di tutti gli impianti, i seguenti interventi di manutenzione straordinaria per la generalità degli impianti sportivi:

- **Impianto elettrico:** riparazione di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provata responsabilità del gestore o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire degli impianti, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici, manutenzioni torri-faro e messa a disposizione di attrezzature particolari per la manutenzione ordinaria dal gestore, come ponteggi, cestello etc..

- **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazione tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, se il danno non deriva da incuria.
- **Infissi:** rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere purché il danno non derivi da provata incuria;
- **Locali, spazi esterni, tribune:** interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura di tetti ed impermeabilizzazioni, imbiancatura esterna nel caso si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi da gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del concessionario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.
- **Arredi ed attrezzature:** rinnovo periodico dovuto a normale deterioramento d'uso. In qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al gestore.
- **Campi da gioco:** rifacimento totale del campo da gioco dell'impianto sportivo.

L'Associazione potrà inoltre dotare gli impianti di arredi e/o attrezzature in aggiunta a quelle rilevate nel verbale di consistenza in questo caso l'Associazione dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune ed ogni onere diretto o indiretto farà carico per intero all'Associazione.

ART. 3BIS

(prestazioni aggiuntive dell'amministrazione comunale)

L'amministrazione comunale può mettere a disposizione dell'associazione le

prestazioni di eventuali tirocinanti o altre figure professionali, per l'espletamento delle seguenti attività da svolgere prevalentemente presso gli impianti sportivi comunali:

- pulizia e igienizzazione dei locali spogliatoio, bagni, magazzini ecc....
- pulizie aree esterne;
- taglio erba;
- piccole potature;
- opere di pittura di intonaci, cancelli, steccati, ecc....

Poichè l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare le prestazioni dei suddetti soggetti per le tipologie di prestazioni sopra elencate, anche per la manutenzione del patrimonio pubblico, qualora se ne presenti la necessità, la suddetta disponibilità deve intendersi per periodi di tempo determinati dalla volontà dell'amministrazione comunale, le cui decisioni in merito sono in ogni caso insindacabili.

Permangono in testa al datore di lavoro gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'associazione, da parte sua, è tenuta comunque a comunicare al comune il responsabile della sicurezza e le eventuali misure che saranno adottate nel rispetto del D. Lgs 81/08.

Gli oneri per le assicurazioni obbligatorie dei tirocinanti o altri soggetti, restano a carico del Comune.

ART. 4

(risparmio energetico)

L'amministrazione comunale ha installato sul tetto degli spogliatoi dello stadio comunale un impianto fotovoltaico che rimarrà di sua proprietà. I benefici derivanti da tale impianto ricadranno sull'amministrazione comunale e, per l'energia prodotta e consumata direttamente, sull'associazione. Gli oneri relativi sia alla manutenzione che alla gestione dell'impianto fotovoltaico restano a carico del Comune.

Il Comune si riserva inoltre di valutare l'installazione presso le strutture oggetto della presente convenzione, di impianti di efficientamento energetico e produzione di energia elettrica che rimarranno di sua proprietà.

Nelle ipotesi di esecuzioni di lavori di cui ai commi precedenti, l'associazione non avrà niente a che pretendere nel caso di interruzione dell'attività in seguito all'apertura dei cantieri ed alla loro durata, fermo restando che in tale circostanza, potrà essere rimodulato o sospeso l'orario di presenza e vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture di cui al precedente art. 2.

ART. 5

(Presentazione del Bilancio)

Entro il 30 settembre di ogni anno solare, l'Associazione dovrà presentare al Comune, Ufficio Sport, sia il Bilancio relativo all'uso degli impianti in gestione con allegato il prospetto riassuntivo dell'utilizzo da parte delle società che ne usufruiscono, sia il Bilancio finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, relativo all'esercizio appena concluso.

ART. 6

(Gestione Economica)

L'Associazione percepirà direttamente dalle società iscritte all'albo comunale dell'associazionismo che usufruiranno degli impianti, le tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale n° 167 del 5.12.2000 o con successivi atti.

E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione di percepire a qualsiasi titolo dalle associazioni iscritte all'albo comunale dell'associazionismo somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Nei confronti di altri soggetti, anche privati, l'accesso agli impianti è garantito con il pagamento di prezzi mediamente riscontrati per analoghe strutture di comuni limitrofi.

ART. 7

(Controlli e verifiche)

Il comune si riserva la facoltà di esperire controlli e verifiche all'interno degli impianti, nonché di controllare la corretta applicazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Il Comune, tramite i propri uffici, provvederà ad effettuare verifiche periodiche, a seguito delle quali si attiverà per contestare all'Associazione eventuali violazioni della presente convenzione e relazionando all'Ufficio Tecnico, qualora si ravvisasse la necessità di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune potrà inoltre chiedere chiarimenti ed imporre di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto.

Al fine di consentire quanto sopra il Comune continuerà a possedere tutte le chiavi degli impianti che saranno affidati all'Ufficio Sport, ed essere tempestivamente informato su eventuali sostituzioni.

Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1

evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, il Comune invita l'Associazione ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli il Comune verifici la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, di eseguirle direttamente addebitando le relative spese all'Associazione ovvero rivalendosi sulla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 19.

L'Associazione è tenuta a segnalare al Comune le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultimo necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti, in difetto di che resta esclusa la responsabilità del Comune per eventuali danni a persone e cose.

ART. 8

(Fruibilità degli impianti da società diverse)

L'Associazione è tenuta a far usufruire gli impianti a tutte le Associazioni e privati che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, tenendo conto altresì delle disposizioni del regolamento comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Nel caso in cui si verificano contrasti insanabili tra le Società e i privati che usufruiscono degli impianti o forme di discriminazione gravi, tali che l'Associazione non sia in grado anche per sua colpa di dirimere, si procederà alla revoca della convenzione, previa diffida alla medesima Associazione ad adempiere a quanto sopra entro un termine di 20 (venti) giorni.

ART. 8bis

(Fruibilità straordinaria transitoria)

L'associazione è tenuta a garantire all'U.S.D. Pomarance, fino al 31 maggio 2016, la fruibilità degli impianti ove vengono svolti i campionati federali per i quali detto soggetto ha già provveduto ad effettuare le iscrizioni annuali. Detti impianti riguardano lo stadio comunale, il campo da calcetto e il campo sportivo oratorio. Rientra nei termini del presente articolo, anche la disponibilità del campo di via dei fossi e dei relativi impianti.

L'associazione, a fronte di detta disponibilità, avrà titolo a richiedere il rimborso dei costi per consumi energetici, pulizie e altre manutenzioni ordinarie rese necessarie per l'utilizzo degli impianti da parte dell'U.S.D. Pomarance e che fossero stati sostenute dall'associazione aggiudicataria.

Sono fatti salvi i diversi accordi che le 2 associazioni vorranno stipulare.

In caso di disaccordo l'assessorato allo Sport quantificherà a suo insindacabile giudizio le modalità di ristoro per l'utilizzo degli impianti oggetto del presente articolo, che si verificheranno nel periodo transitorio sino al 31 maggio 2016.

ART. 9

(Fruibilità degli impianti dall'Amm.ne Com.le)

Il Comune ed altri soggetti istituzionali potranno usufruire in modo gratuito degli impianti per manifestazioni sportive, culturali e ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima del loro svolgimento.

Dovrà inoltre essere garantita la fruibilità gratuita degli impianti per le attività delle scuole, negli archi orari che saranno di volta in volta definiti all'inizio di ogni anno scolastico compatibilmente con quanto stabilito nel successivo art. 11.

Il personale dell'Associazione provvederà in ogni caso alla pulizia gratuita dell'impianto.

ART. 10

(Manifestazioni di carattere sportivo)

In caso di richieste tese ad organizzare manifestazioni da parte di privati od Associazioni con o senza fini di lucro, che abbiano o meno il patrocinio del Comune, l'Associazione potrà dare la disponibilità degli impianti.

Nel caso però che l'Associazione non ritenga opportuno accogliere eventuali richieste, dovrà darne risposta scritta e motivata, da trasmettersi in copia all'Assessorato allo Sport che, sentita la parte in causa ed eventualmente la Consulta, deciderà in modo insindacabile.

Nei casi in cui non sia stata predeterminata una cifra forfettaria ai sensi dell'art. 6, questo importo sarà determinato di volta in volta con accordo tra le parti o, su richiesta, dall'Assessorato allo sport.

L'Associazione comunque si impegna a fornire la massima collaborazione ad altre società sportive e/o privati, che organizzano manifestazioni il cui fine primario sia lo sviluppo del Turismo e del Turismo sportivo e la diffusione dell'educazione allo sport.

ART. 11

(Limiti dell'utilizzo dell'impianto da parte di terzi)

Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'ufficio Sport del Comune un programma di utilizzo degli impianti, conforme al programma di gestione presentato in sede di gara, dal quale si dovrà desumere:

- 1) L'utilizzo che il gestore si riserva;
- 2) I periodi di chiusura per manutenzioni ordinarie, pulizie ecc..., durante i

quali presso l'impianto non potranno essere svolte attività;

3) I periodi di utilizzo disponibili per altri soggetti;

Il programma, di durata annuale, deve essere presentato entro un mese dall'avvenuta concessione della struttura.

4) al programma potranno essere apportate delle variazioni per sopravvenute esigenze di gestione.

Il gestore è tenuto a presentare all'ufficio Sport le modifiche al suddetto programma almeno 10 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Le attività di cui agli art. 8, 9 e 10 potranno essere svolte esclusivamente nei periodi di cui al comma 1 punto 3 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 9.

Nel caso in cui il programma di cui ai commi precedenti non venga presentato all'amministrazione comunale, le attività di cui agli art. 8, 9 e 10 potranno essere svolte in qualsiasi momento, senza che l'associazione possa rivendicare l'utilizzo ad essa stessa riservato.

Il Comune si riserva di richiedere modifiche al programma nel caso non sia tutelato l'accesso di terzi alle strutture per le attività scolastiche.

ART. 12

(Manifestazioni di carattere non sportivo)

Nel caso in cui l'Associazione o come tramite, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non espressamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell'impianto) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di autorizzazione all'Assessorato allo Sport che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.

ART. 13

(Pubblicità)

La pubblicità commerciale visiva e sonora eventualmente effettuata tramite l'utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione sottostà alle vigenti normative in materia di autorizzazioni e tributi.

Alla scadenza del presente atto non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizione dei marchi a nessun titolo, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il Comune si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti.

L'associazione è tenuta ad esporre qualsiasi materiale pubblicitario su richiesta scritta del comune, le cui spese (per i sostegni e materiali pubblicitari) non potranno essere posti a carico del gestore.

ART. 14

(Promozione ed incentivazione sportiva)

L'Associazione si impegna ad avvicinare i giovani allo sport con l'istituzione di corsi e con tutte quelle iniziative che potranno essere prese per il perseguimento dello scopo statutario, in accordo anche con il Comune, per la massima promozione ed incentivazione delle discipline sportive nel territorio comunale.

L'Associazione a tal proposito, si impegna a realizzare le attività dichiarate in sede di gara nel programma di gestione che, ancorché non allegato, fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 15

(Verbale di consistenza)

Successivamente alla stipula della presente convenzione, verrà redatto un verbale di consistenza dei beni mobili di proprietà comunale presenti presso detta struttura.

In mancanza di detto verbale farà fede quanto riportato nelle scritture di inventario del Comune.

I beni mobili ed immobili consegnati e risultanti dal verbale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nel loro stato originario, considerato il normale deterioramento d'uso.

ART. 16

(Intestazione e volturazione contratti di utenza)

L'Associazione si impegna a volturare a propria cura e spese a nome proprio i contratti riguardanti l'energia elettrica, la fornitura di acqua, il teleriscaldamento, le utenze telefoniche ecc...

ART. 17

(Contributi comunali)

L'Associazione potrà chiedere al Comune, contributi ordinari e straordinari per la propria attività istituzionale di promozione dello sport, così come previsto dal vigente regolamento per l'assegnazione di contributi approvato con deliberazione Consiliare n. 103 del 17/11/1997.

ART. 18

(Durata, rinnovo e revoca della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2019.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento la presente convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla stessa e dal Regolamento vigente da parte dell'Associazione, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.

In quest'ultimo caso il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione, gli interventi che essa stessa avesse effettuati, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della presente convenzione.

Il recesso sarà notificato dal Comune all'Associazione mediante lettera raccomandata e nel termine di venti giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa in consegna degli impianti.

Resta salvo il diritto di recesso dell'Associazione esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.

ART. 19

(Responsabilità e Assicurazioni)

Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed assensi per l'esercizio delle attività di cui al programma di gestione da parte delle Autorità competenti.

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

L'Associazione solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Associazione in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito l'associazione potrà munirsi di polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in conseguenza di atti vandalici;
- b) esonera il Comune da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorchè non deteriorati o manomessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività negli impianti in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza RCT dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensione di garanzia per:

- danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di risarcimento non inferiore ad €. 100.000,00=);
- danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di € 100.000,00=;
- danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato.

preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dietro semplice richiesta scritta del Comune, per un importo garantito di € 5.000,00=, per tutta la durata della gestione, a garanzia della realizzazione degli interventi sulla struttura di cui al precedente art. 2, che si rendessero necessari durante il periodo di vigenza della presente convenzione e/o al momento della riconsegna dell'impianto, dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate in sede di gara.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'associazione, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'associazione dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine massimo di giorni 30 (trenta), qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto od in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.

Il venire meno, anche parziale, delle garanzie fideiussorie di cui sopra sarà motivo di rescissione della presente convenzione.

Entrambe le polizze richiamate ai punti precedenti dovranno essere presentate, su richiesta del Comune, prima della sottoscrizione del contratto. La mancata presentazione al Comune delle suddette polizze entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, comporta la risoluzione del procedimento e l'eventuale affidamento dell'appalto al concorrente successivo.

ART. 20

(divieto di sub concessione)

E' tassativamente fatto divieto al gestore sublocare gli impianti oggetto della presente convenzione o parti di essi.

ART. 21

(Controversie)

Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e l'Associazione è esclusivamente il Foro di Pisa, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

ART. 22

(Sostituzione di convenzione)

La sottoscrizione della presente convenzione annulla e sostituisce in toto eventuali convenzioni ancora in essere alla data della decorrenza.

ARTICOLO 23

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

Nella vigenza della convenzione, l'Associazione si impegna e dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e del D.lgs 81 del 09 aprile 2008, di applicare integralmente ai propri eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore di riferimento e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il presente contratto, ed in special modo di agire, nei confronti degli stessi lavoratori, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, ivi inclusi gli obblighi specifici.

L'Associazione si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Associazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

I suddetti obblighi vincolano l'Associazione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'Associazione stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Associazione è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori di fatto, anche se non autorizzati dal Comune, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Associazione e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla risoluzione/rescissione del contratto.

ARTICOLO 24

(Rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza)

L'Associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da mancata applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quanto stabilito dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L'Associazione, inoltre, si obbliga a presentare al comune tutta la documentazione necessaria in materia di sicurezza e di tutela della salute, obbligandosi a segnalare al Comune eventuali mancanze o necessità di interventi in relazione alla strutture

concesse con il presente atto. L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti terzi il contenuto delle presenti disposizioni e dà atto che nessuna contestazione potrà essere rivolta al Comune, anche a titolo di risarcimento danni, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in questione, assumendo pertanto ogni responsabilità in merito anche nei confronti dei soggetti terzi.

L'associazione è obbligata ad individuare il proprio responsabile per la sicurezza e l'addetto antincendio, così come qualsiasi figura professionale specifica che vigente normativa richiede in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo.